



AGENZIA
DELLE ENTRATE

AGENZIA
DELLE ENTRATE

UFFICIO
RELAZIONI
ESTERNE

GUIDA FISCALE PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

LE IMPOSTE, LE AGEVOLAZIONI,
LE DICHIARAZIONI, I VERSAMENTI

In allegato:

ELENCO DELLE
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI

Progetto grafico: Fulvio Ronchi

1

WWW.AGENZIAENTRATE.IT

INDICE

pag. 2	1 Capitolo	LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI
pag. 10	2 Capitolo	IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI
pag. 12	3 Capitolo	LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI
pag. 25	4 Capitolo	LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
pag. 27	5 Capitolo	LE IMPOSTE SULLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
pag. 29	6 Capitolo	FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI
pag. 31	7 Capitolo	LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
pag. 32	8 Capitolo	I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA

1 LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI

1. CHI SONO I NON RESIDENTI

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati **non residenti** coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l'elenco delle convenzioni stipulate dall'Italia è riportato al capitolo VII).

Non si considerano non residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999

NON SI CONSIDERANO NON RESIDENTI, SALVO PROVA CONTRARIA, I CITTADINI ITALIANI CANCELLATI DALLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED EMIGRATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

(l'elenco dei Paesi è riportato al Cap. VIII). I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero; e quindi dimostrando che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).

Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l'esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.

1.2 IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI

Il domicilio fiscale serve soprattutto a individuare l'Ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l'attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (l'elenco dei Paesi è riportato al Cap. VIII), hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

1.3 LE PRINCIPALI IMPOSTE

ITALIANE PER I NON RESIDENTI

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:

- l'imposta personale sui redditi (Irpef)
- l'addizionale regionale all'Irpef
- l'addizionale comunale all'Irpef
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
- l'imposta comunale sugli immobili (Ici).

I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e versamento delle relative imposte (saldo per l'anno precedente e acconti per l'anno in corso)
- se possiedono immobili, oltre all'Irpef devono pagare l'Ici e, se l'immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani. La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per l'Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni
- in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari rimane l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. L'imposta sulle successioni è stata invece soppressa con la legge n. 383 del 2001.

1.4 LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI

PER I NON RESIDENTI

I beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia si considerano produttivi di reddito anche se non sono affittati e sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte:

- Irpef - imposta sul reddito
- l'addizionale regionale all'Irpef
- l'addizionale comunale all'Irpef
- Ici - imposta comunale sul possesso.

In caso di trasferimento (a seguito di un contratto tra vivi) gli immobili sono inoltre soggetti alle seguenti imposte sui trasferimenti:

- Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale.

IMMOBILI AFFITTATI

Il contratto di locazione formato con scrittura privata, indipendentemente dall'importo del canone annuo, deve essere registrato, entro 30 giorni dalla data dell'atto, presso un qualsiasi ufficio del registro; se viene stipulato con l'ausilio di un pubblico ufficiale, deve essere registrato a cura dello stesso presso l'ufficio del registro (o delle Entrate, ove istituito) competente.

L'imposta di registro è pari al 2 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

ATTENZIONE.

NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN IMMOBILE UBICATO IN ITALIA VENGA STIPULATO ALL'ESTERO, È PREVISTO L'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI ITALIANI ENTRO 60 GIORNI.

1.5 I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI

Si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

- 1 attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.
- 2 pensioni e assegni assimilati
- 3 beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

Sono inoltre assoggettabili a tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio, quelli delle società) che non vengono esaminati in questa pubblicazione.

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all'obbligo di dichiarazione) i redditi:

- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Di seguito vengono indicate, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni prodotti in alcuni Paesi esteri.

Per il trattamento di stipendi e pensioni diversi da quelli elencati o prodotti in altri Paesi, è necessario consultare le singole Convenzioni (che si possono trovare nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.it).

STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- **A** il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni
- **B** le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero
- **C** l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

PENSIONI

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti dallo Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni

PER IL TRATTAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI PERCEPITI DA CONTRIBUENTI RESIDENTI IN ALTRI PAESI È NECESSARIO CONSULTARE LE SINGOLE CONVENZIONI

corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono **pensioni pubbliche** quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua articolazione politica o

amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia. Sono **pensioni private** quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l'Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono riportati nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate).

Diamo di seguito una sintesi di quanto prevedono alcune delle vigenti Convenzioni per quanto riguarda la tassazione delle pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente all'estero:

ARGENTINA REGNO UNITO SPAGNA STATI UNITI VENEZUELA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.

Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

BELGIO GERMANIA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

FRANCIA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati

SVIZZERA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana; le stesse non sono quindi imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

CANADA

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire (6.197,48 euro). Se viene superato questo limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

AUSTRALIA

Le pensioni, sia pubbliche che private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

1.6 I REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

I redditi derivanti da prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti ,

Se ad erogare il compenso al non residente è un soggetto nazionale, quindi, l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all'estero. Su questi redditi è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento, salvo nel caso in cui esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disponga diversamente.

A partire dal 1° gennaio 2001 i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi sono compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La nuova disciplina, oltre ad indicare alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipici, come ad esempio quelli di sindaco, di amministratore ed altri, definisce quali elementi identificativi degli "altri rapporti di collaborazione" l'assenza del vincolo di subordinazione (la cui presenza farebbe rientrare il reddito nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente) nonché la mancanza di un'organizzazione di mezzi (requisito necessario, invece, ai fini della qualificazione del reddito d'impresa).

Tra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata e continuativa non è più prevista la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione stessa.

Pertanto caratteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative sono:

la continuità nel tempo della prestazione lavorativa,

la coordinazione che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica, nonché la mancanza del vincolo di subordinazione proprio del lavoro dipendente. Tale ultima caratteristica consiste nel non assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui sussistono tali caratteri distintivi tali incarichi potranno rientrare nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se si concretizzano in attività manuali ed operative.

ATTENZIONE: Se le collaborazioni rientrano nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente ovvero nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti sono soggetti alle regole previste per tali redditi.

“A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2001 I COMPENSI PERCEPITI DAI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI SONO COMPRESI TRA I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE”

1.7 I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia.

Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l'attività viene svolta abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l'ufficio di un architetto o di un avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a tale sede.

Nel caso in cui, invece, il residente in uno Stato legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni eserciti nel nostro Paese una libera professione senza avvalersi di una sede fissa,

l'Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non tassa i relativi redditi.

I redditi derivanti da attività libero-professionali imponibili in Italia e percepiti da residenti all'estero sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:

- se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d'imposta, subiscono una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del 30 per cento;
- se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d'imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare all'Amministrazione finanziaria italiana.

1.8 ALTRI REDDITI

REDDITO D'IMPRESA

Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d'impresa conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.

L'effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali, che tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all'altro).

L'espressione stabile organizzazione, quindi, in linea di massima comprende:

- una sede di direzione
- una succursale
- un ufficio
- un'officina
- un laboratorio
- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai dodici mesi
- una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

DIVIDENDI

I dividendi pagati a residenti all'estero sono imponibili in Italia con una ritenuta alla fonte del 27 per cento a titolo definitivo.

Tuttavia, se il percettore risiede in un Paese legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta alla fonte effettuata in Italia non può superare la misura massima fissata dalla Convenzione stessa (in genere il 10 o il 15 per cento).

Se il percettore dei dividendi ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, è qui che tali redditi sono assoggettati ad imposizione, secondo quanto prevede la normativa nazionale per i residenti italiani.

Per rendere immediata l'applicazione di tali misure convenzionali la normativa italiana prevede attualmente un meccanismo in base al quale, nei casi di azioni e titoli similari, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., le agevolazioni di tipo convenzionale possono essere applicate direttamente dagli intermediari.

I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso - fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta - dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero (Decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 27, comma 3).

AGEVOLAZIONI RISERVATE AI NON RESIDENTI SU ALCUNI TIPI DI REDDITI DI CAPITALI E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

Per effetto dell'articolo 10 del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001 convertito dalla legge n. 409 del 2001, dal 1° gennaio 2002, sono state semplificate e snellite notevolmente le procedure e gli adempimenti che i contribuenti non residenti devono seguire per ottenere il regime di esonero o i rimborsi previsti espressamente per loro in relazione ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze). Le nuove disposizioni, che prescindono dal trattamento previsto nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, riguardano numerose tipologie di redditi di capitale e plusvalenze tra cui risultano particolarmente rilevanti e frequenti quelle di seguito indicate:

1 Interessi, premi e altri frutti derivanti da:

- obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;
- obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché i titoli con regime fiscale equiparato;
- titoli di Stato, titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti territoriali, di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (quali, ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, ELTRATO);
- obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (quali ad esempio i BOC);

**PER RENDERE IMMEDIATA L'APPLICAZIONE
DI TALI MISURE CONVENZIONALI LA NORMATIVA
ITALIANA PREVEDE ATTUALMENTE UN MECCANISMO
IN BASE AL QUALE, NEI CASI DI AZIONI E TITOLI SIMILARI,
IMMESSI NEL SISTEMA DI DEPOSITO ACCENTRATO
GESTITO DALLA MONTE TITOLI S.P.A.,
LE AGEVOLAZIONI DI TIPO CONVENZIONALE
POSSONO ESSERE APPLICATE
DIRETTAMENTE DAGLI INTERMEDIARI**

2 interessi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali (per quanto concerne i redditi derivanti da conti bancari e postali per ottenere la non applicazione delle imposte è sufficiente che il non-residente presenti una semplice dichiarazione della sua condizione in forma libera);

3 plusvalenze su cessioni di partecipazioni non qualificate in società residenti in Italia e plusvalenze su titoli diversi da partecipazioni sociali.

Possono avvalersi di questo regime di esonero gli investitori residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non abbiano regimi fiscali privilegiati.

Sono da considerare "Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni " tutti quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (consultabile nel sito internet www.agenziaentrate.it). Gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato sono riportati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992 (consultabile nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publiedebt).

Per ottenere l'applicazione del regime di esonero dall'imposizione relativamente a questi redditi, è necessario presentare un'auto-dichiarazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001).

L'auto-dichiarazione ha validità fino a revoca e non va presentata qualora i non residenti abbiano già presentato allo stesso intermediario il modello 116 e questo sia ancora in corso di validità.

Lo schema di autocertificazione deve essere presentato, debitamente datato e sottoscritto:

- alla banca incaricata di operare l'investimento in Italia;
- ai soggetti italiani che applicano ordinariamente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria;
- ai sostituti d'imposta, ai fini della non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Per gli interessi pagati al soggetto residente in un Paese con cui è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni ma che non risponda ai requisiti di cui sopra, viene applicata in Italia una ritenuta alla fonte che non può superare la misura massima prevista nella Convenzione stessa (in genere il 15 per cento) su richiesta dell'interessato al sostituto d'imposta. Nel caso si sia subita in Italia una ritenuta superiore al dovuto, si può chiedere il rimborso secondo le modalità indicate al paragrafo 3.3. In tali casi è sempre necessario fornire un attestato di residenza rilasciato dalle Autorità fiscali del proprio Paese.

2 IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI

2.1 COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE IL CODICE FISCALE

Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ha previsto che ai contribuenti residenti all'estero devono essere assicurate le più ampie agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per presentare le dichiarazioni dei redditi e per pagare le imposte.

Per attuare tale disposizione sono stati emanati il decreto 17 maggio 2001 n. 281, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001, e la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 74/E del 1° agosto 2001 che definiscono le nuove modalità di attribuzione del codice fiscale per i non residenti (per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il pagamento delle imposte via internet da parte dei non residenti vedi il paragrafo 3.11 del capitolo III).

Per richiedere il codice fiscale i non residenti devono rivolgersi all'Autorità consolare territorialmente competente.

Il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato, tramite corriere diplomatico presso il Consolato territorialmente competente, che provvederà a recapitarlo all'interessato.

Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene invece recapitato a tale indirizzo. Tuttavia, su esplicita richiesta, anche in questo caso il tesserino può essere inoltrato al Consolato per la successiva consegna all'interessato.

I Consolati che dispongono di un collegamento telematico con l'INPS e che sono autorizzati ad accedere mediante la funzione "Codici fiscali" al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

dell'Agenzia delle Entrate, sono in grado di procedere direttamente all'attribuzione del codice fiscale. I Consolati che, pur disponendo del collegamento telematico con l'INPS, non sono autorizzati alla attribuzione del codice fiscale, possono farne richiesta via fax all'Agenzia delle Entrate -

Direzione Centrale Sistemi e Processi - Ufficio Archivio Anagrafico, sicurezza e basi dati - (fax n. +39 06 5016741) - indicando i nominativi ed i codici fiscali dei funzionari da abilitare.

È in fase di realizzazione una procedura che consente a tutti i consolati di provvedere all'attribuzione del codice fiscale utilizzando i collegamenti Internet.

“
È IN FASE DI REALIZZAZIONE UNA PROCEDURA
CHE CONSENTE A TUTTI I CONSOLATI
DI PROVVEDERE ALL'ATTRIBUZIONE
DEL CODICE FISCALE UTILIZZANDO
I COLLEGAMENTI INTERNET.
”

2.2 COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE LA PARTITA IVA

**IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEVE ESSER NOMINATO CON ATTO PUBBLICO,
CON SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA O CON LETTERA ANNOTATA
IN APPOSITO REGISTRO, IN DATA ANTERIORE A QUELLA IN CUI È AVVENUTA
LA TRANSAZIONE IMPONIBILE, PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE
IN RELAZIONE AL DOMICILIO FISCALE DEL RAPPRESENTANTE.**

Per ottenere l'apertura di un numero di partita Iva, i contribuenti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia devono nominare un rappresentante fiscale, che provvederà a presentare la richiesta all'Ufficio dell'Entrate (o, in mancanza, all'Ufficio Iva) del luogo in cui ha il domicilio fiscale.

Il rappresentante fiscale deve esser nominato con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella

in cui è avvenuta la transazione imponibile, presso l'Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante.

Il non residente al quale viene attribuito un numero di partita Iva deve assolvere, per mezzo del rappresentante fiscale, tutti gli obblighi Iva, come ad esempio fatturazione, registrazione, presentazione della dichiarazione Iva.

3 LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

3.1. IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'Amministrazione finanziaria, salvo i casi di esclusione previsti espressamente. Dal 1998 il modello 740 è sostituito dal modello Unico che, oltre alla dichiarazione dei redditi, comprende:

- la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva
- la dichiarazione Irap (la nuova imposta regionale che dal '98 sostituisce i contributi sanitari, l'Iciap e diversi altri tributi).
- l'eventuale dichiarazione delle ritenute operate durante l'anno a collaboratori e simili (modello 770).

Dal 2001 non viene più predisposto il modello specifico Unico NR (Non Residenti), ma viene inclusa nel modello Unico Persone fisiche un'apposita *guida alla compilazione della dichiarazione* riservata ai non residenti.

I non residenti in Italia titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione devono quindi utilizzare il modello base Unico Persone fisiche, che può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Tutti i contribuenti non esonerati devono compilare il modello base per la dichiarazione, che contiene:

- il frontespizio, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali
- la seconda facciata, con le informazioni personali e quelle relative alla dichiarazione

(tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione dell'8 per mille, firma)

i quadri dei redditi contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (l'elenco di tali paesi è riportato nel Cap. VIII), hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.

In caso di residenza all'estero si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio, codice di sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).

Se il Paese estero di residenza è strutturato secondo suddivisioni geografiche, nell'apposito rigo deve essere indicato lo Stato federato, la Contea, il Distretto, ecc.; in presenza di più suddivisioni territoriali si deve indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, si indica solo lo Stato federato).

ATTENZIONE:

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE FIRMATA DAL DICHIARANTE.

3.2 L'IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU COSA

L'Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie:

Fondari	Dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati
Capitale	Dividendi, interessi attivi, rendite perpetue
Lavoro dipendente	Prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati
Lavoro autonomo	Arti e professioni, autori, amministratori e sindaci di società
Impresa	Prestazioni di servizi, imprese non agricole
Diversi	Lavoro autonomo occasionale, affitto di terreni per uso non agricolo, plusvalenze, ecc.

I soggetti passivi dell'imposta sono tutte le persone fisiche residenti e non residenti, queste ultime esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese. Vale a dire che sono assoggettati all'Irpef i redditi

elencati in precedenza e prodotti in Italia o all'estero da parte dei contribuenti residenti in Italia; i non residenti, invece, sono tenuti a pagare l'imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

3.3 CONTROLLARE SE SI È ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.

E' esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi chi nel 2001 ha posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto
- redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti da più datori di lavoro italiani per un importo complessivo non superiore a 12.000.000 di lire (6.197,48 euro) se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno
- redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d'imposta se è stato chiesto all'ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio
- solo redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a 360.000 lire (185,92 euro).

L'esonero dalla dichiarazione è inoltre previsto se l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, sottratte le detrazioni di lavoro dipendente e le ritenute, non supera l'importo di 20.000 lire (10,33 euro).

ATTENZIONE.

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO REDDITI NEL 2001 E CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO ELENcate SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

I RIMBORSI D'IMPOSTA

Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001 o da acconti versati nello stesso anno.

Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione

internazionale vigente, si può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

L'istanza di rimborso deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo, Via Rio Sparto, 52/B, 65100 Pescara.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui sono stati effettuati il versamento diretto o la ritenuta. L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.

Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

3.4 I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA - RB)

I redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l'elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nel Capitolo VII), nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:

— **del 80 per cento per i redditi dominicali**

— **del 70 per cento per i redditi agrari.**

L'Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto

o altro diritto reale di godimento (quadro RB).

Per poter dichiarare l'immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere trovata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.

In mancanza, la rendita può essere richiesta all'ufficio del Territorio del luogo in cui è situato l'immobile; se l'immobile non è accatastato può essere indicata la rendita presunta, che è quella attribuita a fabbricati simili.

ATTENZIONE.

LA RENDITA CATASTALE DEVE ESSERE RIVALUTATA DEL 5 PER CENTO.

In ogni caso:

- gli immobili che hanno perso le caratteristiche di ruralità devono essere accatastati e quindi sono soggetti a Irpef
- gli immobili di nuova costruzione devono essere dichiarati dal momento in cui possono essere utilizzati per l'uso a cui sono destinati
- per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (aumentata del 5 per cento). Per il contribuente residente all'estero, questo aumento non si applica per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.

GLI IMMOBILI CHE NON DEVONO ESSERE DICHIARATI

Non danno luogo a redditi di fabbricati ai fini dell'Irpef, e pertanto non vanno dichiarati:

- gli immobili di cui si ha solo la nuda proprietà
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all'affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli
- gli immobili con licenza di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, che per queste ragioni non vengono utilizzati
- le parti comuni condominiali, se la quota parte di reddito del singolo condomino non supera le 50.000 lire (25,82 euro). Esempio: proprietà di quote condominiali in tre diversi fabbricati per importi rispettivamente di 31.000 (16,01 euro), 73.000 (37,70 euro) e 40.000 lire (20,66 euro). Il contribuente pagherà l'Irpef sulla sola quota che supera le 50.000 lire, limite che non deve essere considerato una franchigia: sono quindi da assoggettare ad imposizione 73.000 lire
- gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio del culto nonché i monasteri di clausura, se non sono affittati, e le loro pertinenze

- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico, se al proprietario non deriva alcun reddito per tutto l'anno.

La deduzione per l'abitazione principale

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale, in quanto questa è concessa solo quando l'unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

GLI IMMOBILI IN AFFITTO

Se l'immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l'85 per cento del canone annuo d'affitto: se il contratto di affitto è stipulato secondo quanto previsto dalla legge di riforma delle locazioni (n. 431/98), è prevista una ulteriore riduzione del 30 per cento.

Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75 per cento del canone.

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef un ulteriore abbattimento del canone del 30 per cento (oltre alla riduzione forfetaria del 15 per cento) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio immobile - situato in un comune ad alta densità abitativa - attraverso contratti di locazione "concordati" (disciplinati dalla legge n. 431 del 1998).

Dal '98 i canoni di locazione non percepiti dal proprietario non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino (legge n. 431/98). In questo caso la rendita catastale dell'immobile deve essere comunque assoggettata a tassazione.

3.5 I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)

Nel modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni) percepiti in Italia da contribuenti residenti all'estero:

redditi erogati al residente di un Paese con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni

redditi erogati al residente di un Paese con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale gli stessi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero, o soltanto in Italia.

3.6 LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI

In alcuni casi sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale.

A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:

alcuni sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l'imposta lorda (vale a dire che non si paga l'Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto dell'onere deducibile);

altri oneri, i più diffusi, sono detraibili e consentono di detrarre dall'imposta il 19 per cento della spesa sostenuta.

ESEMPIO

Con un reddito complessivo nel 2001 di 42.550.000 lire (21.975,24 euro), una spesa deducibile di 5.400.000 lire (2.788,87 euro) permette un risparmio di 1.728.000 lire (pari al 32 per cento di 5.400.000). Per chi ha un reddito complessivo di 15.000.000 di lire (pari a 7746,85 euro), la stessa spesa di 5.400.000 lire porta un risparmio di 972.000 lire (pari al 18 per cento).

Tutto è più semplice in caso di spese per le quali compete la detrazione d'imposta del 19 per cento. L'ammontare del reddito complessivo, in questo caso, è ininfluente: la detrazione, si dichiarino 20 o 100 milioni, spetta sempre nella misura del 19 per cento.

ESEMPIO

Chi ha pagato interessi passivi per mutui agrari per un ammontare complessivo di 3.250.000 lire (1.678,48 euro) ha diritto alla detrazione del 19 per cento e quindi a una riduzione di 617.000 lire (318,65 euro).

QUALI SPESE PER I NON RESIDENTI IN ITALIA

Le persone che non risiedono in Italia, e che sono comunque tenute a pagare l'Irpef per i redditi prodotti in Italia, hanno, però, anche la possibilità di dedurre dal reddito oppure detrarre dall'imposta alcune spese sostenute.

LE SPESE DEDUCIBILI

I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese:

i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal ministero degli Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l'importo deducibile non può eccedere il 2 per cento del reddito complessivo);

le indennità per perdita dell'avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;

i contributi liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia, della Tavola valdese, dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e della Chiesa evangelica luterana in Italia (anche per i non residenti l'importo deducibile non può eccedere il limite di 2 milioni);

i canoni, livelli, censi e gli altri oneri gravanti sul reddito di immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo. Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;

le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;

le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

il 50 % delle imposte arretrate.

LE SPESE DETRAIBILI

Ai non residenti spetta inoltre la **detrazione d'imposta del 19 per cento** degli importi pagati per:

gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari, nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;

gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, se stipulati entro il 1992, quelli per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale. Il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale: pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato,

possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;

gli interessi passivi e gli oneri accessori sui mutui stipulati nel corso del 1997 per l'esecuzione di interventi di recupero e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del Dpr n. 1409 del 30 settembre 1963;

i contributi liberali in denaro a favore dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di enti locali territoriali e Regioni, di comitati organizzatori costituiti allo scopo, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di documentazione per l'acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;

il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell'articolo 13-bis, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui redditi;

i contributi liberali in denaro, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

contributi liberali in denaro versati in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

LE REGOLE DA RISPETTARE

Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d'imposta del 19 per cento competono solo se si realizzano, nell'anno d'imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente:

La spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni (criterio di cassa).

L'onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l'obbligo di pagare.

Le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa.

Le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell'interesse proprio.

COME SI DOCUMENTANO

Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall'imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, e ogni altra certificazione idonea a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.

Le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti non devono essere allegate alla dichiarazione ma devono essere conservate per tutto il periodo durante il quale l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di richiederle in visione (per la dichiarazione del 2001, fino al 31 dicembre 2006).

GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Anche i contribuenti non residenti nel nostro Paese possono avvalersi della detrazione d'imposta prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio, prorogata fino a tutto il 2002 dalla legge finanziaria per il 2002. Il beneficio fiscale compete sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per quelli effettuati sulle parti comuni condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni condominiali. La detrazione, da ripartire necessariamente in cinque o dieci rate, spetta nella misura del 36 per cento di quanto speso, nel limite massimo di 150 milioni per immobile e per anno d'imposta.

La detrazione d'imposta del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili è estesa anche:

agli interventi mirati ad evitare gli infortuni domestici;

all'installazione di porte blindate e impianti antifurto;

alla realizzazione di strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità dei portatori di handicap;

all'esecuzione di opere su ascensori e montacarichi.

Per le ristrutturazioni si applica l'aliquota Iva agevolata (10 per cento) sulla prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La legge finanziaria per il 2002, inoltre, estende la possibilità di ottenere la detrazione d'imposta del 36% anche al contribuente che acquista (fino a tutto il 2003) un immobile dall'impresa che lo ha ristrutturato.

In questo caso, l'acquirente potrà beneficiare della detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo dell'immobile risultante dall'atto pubblico di compravendita, e fermo restando inoltre il tetto massimo di 150 milioni.

Per poter beneficiare delle agevolazioni per le ristrutturazioni il contribuente deve inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione di inizio lavori e, successivamente, pagare tutte le spese con un bonifico bancario. Lo schema della comunicazione e maggiori dettagli sull'argomento possono essere reperiti nel sito www.agenzia-entrate.it

3.7 LE ALTRE DETRAZIONI E IL CALCOLO DELL'IRPEF

IL CALCOLO DELL'IRPEF

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta via via crescente.

La somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili, costituisce il reddito imponibile. Sul reddito imponibile deve essere calcolata l'imposta lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni. Sull'imposta lorda si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel 2001 e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

Le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni per il 2001 sono riportate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). La dichiarazione del 2002 può essere compilata sia in lire che in euro.

LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REDDITI

In riferimento all'attività lavorativa svolta e alla composizione del nucleo familiare i contribuenti possono conseguire ulteriori risparmi d'imposta. In particolare sono previste detrazioni di lavoro dipendente - concesse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati - commisurate al periodo di lavoro effettivamente prestato nell'anno. È inoltre concessa una particolare detrazione a coloro che possiedono soltanto i seguenti redditi:

- assegni periodici percepiti per effetto di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili
- lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Attenzione: ai non residenti non competono le detrazioni per familiari a carico.

3.8 COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti non residenti possono presentare la propria dichiarazione dei redditi dall'estero spedendola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate - 00100 - Roma - Italia, e deve recare le seguenti indicazioni:

- cognome e nome del contribuente
- codice fiscale del contribuente
- la dicitura: "Contiene dichiarazione modello Unico 2002 Persone fisiche".

Per la dichiarazione possono essere utilizzati anche i modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via Internet (v. paragrafo 3.11).

3.9 QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° MAGGIO ED IL 31 LUGLIO. SE LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AVVIENE IN VIA TELEMATICA C'É TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE 2002.

3.10 QUANDO E COME SI PAGA

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l'anno 2001, devono essere eseguiti entro il 31 maggio 2002.

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia (Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, ecc.).

Nel bonifico si devono indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza all'estero,

il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni.

**SE L'IMPORTO DA VERSARE A SALDO,
AL NETTO DELLA EVENTUALE MAGGIORAZIONE,**

NON SUPERA LIRE 20.000 (10,33 EURO),

NON VA EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO.

Il pagamento delle imposte può essere effettuato via Internet (paragrafo 3.11).

3.11 COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE LE IMPOSTE VIA INTERNET

Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000, articolo 14) ha previsto che ai contribuenti residenti all'estero devono essere assicurate le più ampie agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per presentare le dichiarazioni dei redditi e per pagare le imposte. Per attuare tale disposizione sono stati emanati il decreto 17 maggio 2001 n. 281, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001, e la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 74/E del 1° agosto 2001 che definiscono le nuove modalità per presentare le dichiarazioni dei redditi e pagare le imposte via internet da parte dei non residenti.

Dal mese di settembre 2001 l'Agenzia delle Entrate ha attivato una procedura che permette anche ai non residenti, con la collaborazione dei Consolati d'Italia, di ottenere il PIN CODE per trasmettere via Internet la propria dichiarazione Unico persone fisiche ed effettuare i relativi pagamenti.

Il contribuente non residente che intende abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line deve inoltrare la propria richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito www.agenziaentrate.it.

Copia della richiesta deve essere inoltrata, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'Autorità consolare avrà il compito di controllare le richieste pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente iscritto.

Le persone temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato e non iscritte all'anagrafe dell'Ufficio Consolare di riferimento si dovranno invece recare personalmente al Consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento per consentire la verifica della propria identità.

Effettuata la verifica, il Consolato accede, mediante specifica password assegnata, ad un'area riservata del sito Uniconline, nella quale è contenuto l'elenco di tutte le richieste inoltrate.

Per le istanze valide, il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dalla Agenzia delle Entrate, che contiene le prime quattro cifre del codice PIN ed una password. Le altre sei sono fornite dall'Agenzia via Internet, tramite il sito www.agenziaentrate.it.

Ricapitolando, per ricevere il PIN CODE è necessario:

- 1** inoltrare richiesta cercando nel sito Internet il collegamento a "Uniconline", poi cliccando su "Abilitazione", e quindi utilizzando la specifica funzione "Presentazione della domanda - Cittadini italiani residenti all'estero";
- 2** stampare la richiesta e inviarla via fax al Consolato d'Italia territorialmente competente;
- 3** attendere la comunicazione da parte del Consolato contenente la prima parte del PIN CODE e una password;
- 4** accedere al sito uniconline.finanze.it per ricevere la rimanente parte del PIN CODE.

Una volta ottenuto il PIN, il contribuente può utilizzarlo per tutti i servizi telematici offerti dall'Agenzia.

Per pagare le imposte mediante il servizio telematico Internet, i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate (l'elenco è riportato sul sito Internet dell'Agenzia).

È possibile effettuare i versamenti anche tramite un bonifico a favore dell'Agenzia delle entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri, denominati "Target".

3.12 LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF

3.12

Una quota dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali - l'otto per mille, appunto - viene destinata, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, oppure a scopi di carattere religioso o assistenziale da parte delle seguenti istituzioni religiose:

- la Chiesa cattolica
- l'Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
- le Assemblee di Dio in Italia
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi
- la Chiesa Evangelica Luterana
- l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma in corrispondenza dell'apposito riquadro: è ammessa la scelta per una sola istituzione. La quota dei contribuenti che non hanno firmato, e che quindi risulta non attribuita, sarà suddivisa tra gli organismi destinatari secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese sono devolute alla gestione statale.

"LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE NON DETERMINA UN AUMENTO DELL'IMPOSTA DA PAGARE"

3.13 IL MODELLO 730

3.13

I cittadini non residenti non possono utilizzare il modello 730.

Solo i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che si trovano all'estero in servizio presso Ambasciate e Consolati) possono utilizzare questo modello, presentando al proprio ente:

- il modello già compilato
- la busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. La busta deve recare l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta.

3.14 LE SANZIONI

Per le omissioni o inadempienze collegate all'utilizzo della dichiarazione dei redditi vengono applicate le seguenti sanzioni.

Omessa presentazione della dichiarazione

Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 500.000 lire (258,23 euro).

Se non sono dovute imposte, sanzione da 500.000 a 2.000.000 di lire (1.032,91 euro).

Dichiarazione compilata su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate

È considerata nulla, e quindi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Dichiarazione non firmata

L'irregolarità viene sanata

se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito dall'ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

Dichiarazione presentata dopo la scadenza

Se il ritardo non è superiore a 90 giorni, la dichiarazione è valida ma si applica la sanzione da 500.000 lire (258,23 euro) a 2.000.000 (1.032,91 euro).

Indicazione di redditi e imposte inferiori a quelli dichiarati o di un credito superiore a quello spettante.

Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito.

La stessa sanzione è prevista in caso di indebite deduzioni dall'imponibile e di detrazioni d'imposta.

Omesso o carente versamento delle imposte dichiarate

Sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo.

La sanzione del 30 per cento viene ridotta:

- al 10 per cento (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/73);
- al 20 per cento (2/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale (effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, Dpr 600/73).

3.15 IL RAVVEDIMENTO

3.15

In base alle norme sul cosiddetto ravvedimento è possibile regolarizzare entro precisi limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione) ed ai versamenti.

Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d'imposta), residenti e non residenti. Gli errori e le irregolarità sanabili sono:

1 mancato pagamento, in tutto o in parte, entro le scadenze stabilite delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti da UNICO

La sanzione per il mancato o carente pagamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite è pari al 30% delle somme non versate.

Tale sanzione è ridotta :

- al 3,75% (un ottavo del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- al 6% (un quinto del 30%) se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (per i pagamenti relativi a Unico 2001 entro il termine di presentazione di Unico 2002).

Chi intende regolarizzare la propria posizione deve al più presto effettuare contestualmente al versamento di quanto dovuto anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale annuo (pari al 3%, dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno;

2 errori ed omissioni nel contenuto di UNICO che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo

In questo caso è necessario presentare una dichiarazione integrativa ed eseguire il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi calcolati al tasso legale annuo (dal 1° gennaio 2002 pari al 3%) con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta a un quinto del minimo (e, quindi, al 6% o al 20% a seconda del tipo di errore o omissione che si intende regolarizzare);

3 l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di L. 62.500, pari ad 1/8 di L. 500.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate.

L'elenco dettagliato dei casi in cui è amesso il ravvedimento e degli importi da versare è contenuto nelle istruzioni del modello Unico 2002 (vedi www.agenziaentrate.it).

4 LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato, sono state istituite due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale. L'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d'imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

4.1 CHI DEVE PAGARLE

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver computato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

4.2 COME SI CALCOLANO

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale regionale rimane fissata nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla regione fino all'1,4%.

L'addizionale comunale all'Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

- una, di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni da stabilire con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno
- un'altra variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo.

4.3 COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

4.3

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del

rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano per solito i non-residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

PER I POSSESSORI DI REDDITI DIVERSI DA QUELLI

DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

LA DETERMINAZIONE E IL PAGAMENTO DELLE ADDIZIONALI

AVVENGONO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

5 LE IMPOSTE SULLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

La compravendita di immobili è assoggettata a tassazione in maniera differente in base alla figura del venditore.

Chi acquista un immobile da un privato paga, a titolo di imposta di registro:

- il 3 per cento, se si tratta dell'abitazione principale o delle sue pertinenze (box, cantine, autorimesse, ecc.)
- il 7 per cento negli altri casi (ad esempio, per l'abitazione secondaria).

5.1 IVA

Si applica invece l'Iva quando il venditore è:

- un'impresa costruttrice
- un'impresa che esercita in via esclusiva o principale l'attività di compravendita immobiliare
- un'impresa che ha eseguito interventi di recupero edilizio secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/78.

L'aliquota da applicare varia in base al tipo di immobile:

- 4 per cento se si tratta dell'abitazione principale - cosiddetta "prima casa" - e non di lusso
 - 10 per cento per un immobile utilizzato come residenza secondaria
 - 20 per cento per un'abitazione di lusso.
- Per gli immobili diversi dalle abitazioni (ad esempio uffici e negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva, anche in casi diversi da quelli indicati, se il venditore ha detratto l'Iva in occasione del precedente acquisto

5.2 IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Acquisto da un privato: per l'acquisto dell'abitazione principale da un privato l'imposta di registro si applica con un'aliquota del 3 per cento (per le altre abitazioni del 7 per cento). Inoltre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di L. 250.000 ciascuna (129,11 euro), per un ammontare complessivo di 500.000 lire (258,22 euro).

Acquisto da una società: in questo caso l'acquisto della prima casa (oltre all'Iva nella misura del 4 per cento) è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali di 250.000 lire ciascuna, per un totale di 750.000 lire (387,34 euro).

La registrazione deve essere richiesta dai notai entro 20 giorni dalla data dell'atto.

5.3 INVIM

LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002 ANTICIPA LA SOPPRESSIONE DELL'INVIM DAL 1° GENNAIO 2003 AL 1° GENNAIO 2002.

Pertanto coloro che vendono un immobile a partire da tale data non debbono più corrispondere questa imposta.

6 FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI

Il decreto ministeriale 16/12/99, n. 546 - in vigore dal 16 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000) stabilisce le procedure che devono seguire i soggetti residenti in Paesi che assicurino lo scambio di informazioni (indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 consultabile nel sito internet www.agenziaentrate.it) e che non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 76, comma 7bis del TUIR (gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato sono riportati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992, consultabile nei siti internet

www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publicdebt) che abbiano sottoscritto quote di fondi comuni italiani ed intendano avvalersi del trattamento agevolativo previsto dalla normativa nazionale italiana.

Infatti a questi investitori, nel caso in cui abbiano percepito proventi corrisposti da fondi comuni mobiliari e Sicav italiani o dai cosiddetti "fondi lussemburghesi storici", soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, spetta un rimborso pari al 15% dei proventi erogati.

6.1 COME OTTENERE IL RIMBORSO

I contribuenti interessati, entro il 31 dicembre dell'anno in cui hanno ricevuto i proventi, devono presentare, a seconda dei casi, una richiesta:

- alla società di gestione del fondo comune;
- alla Sicav;
- al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle azioni o quote dei fondi lussemburghesi.

Attenzione:

- le quote devono essere depositate presso una banca la cui sede si trova in Italia;
- al momento del deposito il soggetto non residente deve presentare un'attestazione, rilasciata dall'amministrazione fiscale del Paese in cui risiede, che certifichi la sua residenza in tale Paese (l'attestazione è valida un anno) o l'autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001);
- la richiesta deve essere presentata alla società di gestione del fondo, alla Sicav o al soggetto incaricato del collocamento del fondo in Italia delle azioni o quote per i fondi lussemburghesi, anche se il pagamento viene effettuato tramite la banca depositaria.

6.2 REGIME DI ESENZIONE DEI FONDI ITALIANI

Nel caso di fondi italiani le cui quote o azioni siano sottoscritte o acquisite esclusivamente da persone residenti in Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it) e che non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 76, comma 7bis del Testo unico delle imposte sui redditi (gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, sono riportati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992, consultabile nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publicdebt), è previsto un regime di esenzione dall'imposta sostitutiva. In questi casi i non residenti dovranno presentare, all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni, l'attestato di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza (che ha validità un anno) o l'autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001).

7 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell'altro. Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Quello che segue è un elenco dei paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.it.

Albania	Francia	Pakistan
Algeria	Germania	Polonia
Argentina	Giappone	Portogallo
Australia	Grecia	Regno Unito
Austria	India	Romania
Bangladesh	Indonesia	Singapore
Belgio	Irlanda	Spagna
Brasile	Israele	Sri Lanka
Bulgaria	Jugoslavia	Stati Uniti
Canada	Kazakhstan	Sudafrica
Cina	Kuwait	Svezia
Cipro	Lituania	Svizzera
Corea del Sud	Lussemburgo	Tanzania
Costa d'Avorio	Macedonia	Thailandia
Danimarca	Malaysia	Trinidad & Tobago
Ecuador	Malta	Tunisia
Egitto	Marocco	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Mauritius	Ungheria
Estonia	Messico	Unione Sovietica
Federazione Russa	Norvegia	Venezuela
Filippine	Nuova Zelanda	Vietnam
Finlandia	Paesi Bassi	Zambia

TRATTATI RATIFICATI MA NON IN VIGORE

Italia - Kenia	Nairobi	15 ottobre 1979	Legge 7 ottobre 1981, n. 666
(Protocollo modificativo)	Nairobi	18 febbraio 1997	Legge 27 gennaio 2000, n. 10
Italia - Argentina (prot. modif.)	Bologna	3 dicembre 1997	Legge 28 ottobre 1999, n. 423
Italia - Senegal	Roma	20 luglio 1998	Legge 20 dicembre 2000, n. 417

8 I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA (D.M. 4 MAGGIO 1999)

Alderney	Nauru
Emirati Arabi Uniti	Turks e Caicos
Macao	Barheim
Singapore	Isole Cayman
Andorra	Niue
Filippine	Tuvalu
Malaysia	Belize
Saint Kitts e Nevis	Isole Cook
Anguilla	Oman
Gibilterra	Uruguay
Maldive	Bermuda
Saint Lucia	Isole Marshall
Antigua e Barbuda	Panama
Gibuti	Vanuatu
Malta	Brunei
Saint Vincent e Grenadine	Isole Vergini
Antille Olandesi	Britanniche
Grenada	Polinesia
Maurizio	Cipro
Svizzera	Jersey
Aruba	Samoa
Guernsey	Costa Rica
Monaco	Libano
Taiwan	San Marino
Bahama	Dominica
Hong Kong	Liberia
Monserrat	Sark
Tonga	Ecuador
Barbados	Liechtenstein
Isola di Man	Seicelle